



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 32/34 DEL 8.08.2019

---

**Oggetto:** Progetto finalizzato al recupero e riqualificazione ambientale delle aree dell'esercizio di cava storica di roccia vulcanica trachandesite basaltica con valorizzazione del giacimento residuo. Proponente: Eredi Salvatore Manghina Srl. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Eredi Salvatore Manghina Srl ha presentato, il 31 gennaio 2019, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Progetto finalizzato al recupero e riqualificazione ambientale delle aree dell'esercizio di cava storica di roccia vulcanica trachandesite basaltica con valorizzazione del giacimento residuo" nel comune di Ploaghe (SS), ascrivibile alla categoria di cui al punto 8, lett. i) Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017.

L'area interessata dall'attività estrattiva è ubicata nel territorio comunale di Ploaghe, a circa 2,8 km in linea d'aria dalla periferia nord dell'abitato.

La Società proponente intende riattivare la cava storica denominata Badde Ia, in località Badde Tetti, al fine di valorizzare il giacimento residuo, costituito da inerti di natura vulcanica, stimato in 109.430 m<sup>3</sup>, e provvedere al riordino e al recupero ambientale del sito, che attualmente, come dichiarato dalla medesima Società, verserebbe in stato di abbandono, con presenza di rifiuti di varia natura.

Il progetto prevede una fase preliminare di riordino dell'area, delle piste di accesso e di quelle interne, di rimozione dei rifiuti, e la realizzazione di una barriera verde, con funzioni di mascheramento visivo e di attenuazione del rumore e delle polveri. Successivamente è prevista la coltivazione del giacimento residuo, che verrà condotta per splateamenti discendenti, a partire dalla quota più elevata, di circa 435 metri slm, fino al raggiungimento della quota attuale del piazzale di base, di 412 metri slm, mediante l'impiego di mezzi meccanici, senza utilizzo di esplosivi. La superficie complessiva della cava da autorizzare è di 5,3 ha, di cui 3,5 effettivamente interessati dalle attività estrattive e di recupero ambientale. Al termine dei lavori il sito estrattivo presenterà una configurazione "a conca", con i versanti raccordati al piazzale di base mediante una scarpata unica con un'inclinazione di 45°, che verrà successivamente ridotta con l'apporto di materiale sciolto al piede della stessa.



Gli interventi di recupero ambientale sono finalizzati in parte alla ricostituzione naturale del sito e in parte alla restituzione dei luoghi al precedente uso agricolo, mediante il rimodellamento delle superfici, il riporto di terra vegetale e il rinverdimento mediante semina e piantumazione di specie erbacee, arboree e arbustive autoctone.

I lavori si svolgeranno nell'arco di sei anni, di cui i primi cinque necessari per la coltivazione del giacimento residuo e contestuale recupero ambientale da completarsi nel sesto anno.

I materiali estratti saranno trattati nell'impianto di frantumazione e selezione ubicato in altra cava della stessa Società, denominata "Funtaneda Ulumu, sita nello stesso comune di Ploaghe, ad una distanza, dalla cava in esame, di poco più di 2 km in linea d'aria. È anche prevista la possibilità di effettuare campagne temporanee di trattamento in situ, mediante frantoio e vaglio mobile, di cui la Società dispone e che, all'occorrenza, verrebbero appositamente portati in cava.

Non è prevista la realizzazione di discariche o di accatastamento di sfridi in quanto tutto il materiale estratto verrà impiegato nelle varie attività industriali alle quali è destinato ovvero, quando non idoneo a tali attività, utilizzato in situ per il recupero ambientale.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Settentrionale, con la nota prot. n. 8528/X6.5.2. del 5.3.2019, ha comunicato che le aree distinte in catasto al foglio 9, mappali 145 e 317 parte "non risultano assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 132 della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e, pertanto non si ravvisano procedure afferenti alle competenze istituzionali di questo Servizio" e che "Per quanto riguarda, invece, l'area della vecchia cava posta all'esterno di quella oggetto della richiesta di sussistenza vincoli (a suo tempo presentata dalla Società ndr), [...] identificata catastalmente dai mappali 36 parte, 119 parte e 226 parte dello stesso foglio 9 [...] si faccia completo riferimento al contenuto della nota [della] Soprintendenza in relazione alla distanza del limite di cava dal nuraghe denominato Badde Tetti". Con detta nota (prot. n. 15795 del 25.10.2017), allegata a quella del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, trasmessa anche alla Società, la Soprintendenza ha comunicato che in apposito sopralluogo è stata rilevata "una distanza pari a 110-120 metri dal limite della cava rispetto al Nuraghe Badde Tetti".

Riferisce l'Assessore che in data 16.4.2019, a seguito di colloqui con i funzionari del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), che hanno evidenziato criticità inerenti alla possibile interferenza dei lavori con la circolazione idrica sotterranea, la Società ha trasmesso integrazioni volontarie e chiarimenti contemplando la riduzione della profondità massima di scavo inizialmente prevista.



L'Assessore conclude riferendo che lo SVA, preso atto delle note dei sopra citati Enti, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto, così come modificato ad aprile 2019, alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il proponente applichi le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:
  - a. tutti i rifiuti rimossi dall'area di cava dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, in funzione delle differenti tipologie a cui afferiscono;
  - b. eventuali esemplari di specie arbustive in buono stato fitosanitario dovranno essere possibilmente espantate con tecnica che ne garantisca il reimpiego e reimpiantate nelle aree soggetto a recupero;
2. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
  - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in particolare, al fine di preservare lo specchio d'acqua presente nel piazzale di cava e di favorire i processi di rinaturalizzazione in atto dovrà essere preservata una significativa fascia di rispetto, lasciando intatto il suolo e la vegetazione spontanea in fase di formazione;
  - b. garantire la stabilità dei versanti sia in fase di cantiere che di recupero, che dovrà essere costantemente monitorata nel corso dei lavori;
3. le acque di dilavamento interne alla cava dovranno essere gestite in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, evitando lo scarico diretto in ambiente delle acque dilavanti le superfici estrattive;
4. in riferimento al recupero ambientale:
  - a. gli eventuali volumi mancanti per la ricostituzione del suolo dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e



- compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
- b. sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;
- c. le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari;
5. con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, la cui data dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, il proponente dovrà trasmettere ai medesimi una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Dovranno essere altresì indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare e l'attuazione delle misure di mitigazione.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio delle Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto denominato "Progetto finalizzato al recupero e riqualificazione ambientale delle aree dell'esercizio di cava storica di roccia vulcanica trachandesite basaltica con valorizzazione del giacimento residuo" nel comune di Ploaghe, così come modificato ad aprile 2019, presentato dalla società Eredi Salvatore Manghina Srl, a condizione che siano recepite nel progetto da



sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Ploaghe, la Provincia di Sassari, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro sei anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Presidente**

Christian Solinas